



Prot. n. 224024
del 9/11/2007

OGGETTO: Variante alle NTA del PRG concernente area residenziale C3.6. Interpretazione normativa. Richiesta di consulenza ai sensi della DGR n. 769/2006.

Il Comune chiede un parere - ai sensi della DGR n. 769 del 27.6.2006, che disciplina l'attività di consulenza della Regione a favore degli Enti locali delle Marche - in ordine ad una variante alle NTA del Vigente PRG, concernente una determinata area del territorio comunale, che è stata adottata dal Consiglio comunale e sulla quale il Dirigente del Servizio urbanistica **della Provincia**, con nota a sua firma, ha espresso dei rilievi invitando il Comune alla sua riadozione.

A tal proposito si fa notare che, ai sensi della [D.G.R. n. 769 del 27 giugno 2006](#), questo Servizio Governo del territorio può svolgere la sua attività di consulenza esclusivamente attraverso l'interpretazione delle norme giuridiche e senza riferimento a casi specifici, mentre nel caso di specie si chiede un parere sul contenuto di un ben preciso atto del Comune, sul quale competente ad esprimere un parere di conformità con la normativa vigente è la Provincia competente per territorio e non la Regione (vedi art. 26 della L.R. 5.8.1992, n. 34, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 16.8.2001, n. 19).

Pertanto questo Servizio non può esprimere il parere richiesto. Per quanto concerne l'interpretazione dell'art. 26 della L.R. n. 34/1992, nel testo vigente, in termini di carattere generale e senza riferimento al caso oggetto del quesito, osserva tuttavia quanto segue:

1) il "parere" richiesto dai commi 3 e 4 dell'articolo deve essere "espresso dalla Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per il territorio", nei termini e con le modalità ivi previsti, e non dai Dirigenti dei Servizi della Provincia, anche se competenti nella materia urbanistica. Questi possono soltanto chiedere "chiarimenti o integrazioni documentali" nel corso della relativa istruttoria, sospendendo "per una sola volta" il termine del procedimento (comma 4), e non altro;

2) un atto o un provvedimento che contiene una erronea citazione di una norma di legge, ma che è stato redatto ed emanato secondo il corretto procedimento amministrativo e nel rispetto della corretta normativa in materia, contiene un errore meramente formale che può essere eliminato con una semplice correzione al suo testo (su di una questione analoga si è espressa la P.F. "Consulenza agli enti locali" con il parere [prot. n. 8173 del 5.3.2004](#), che si allega in copia. Vedi in particolare i punti 1) e 3).